

## **Lavoratori extra UE e nulla osta pluriennali: novità dalla circolare congiunta del Ministero dell'interno e del Ministero del welfare**

di Marco Ferrone\*

*Funzionario presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

Il decreto flussi del 17 febbraio 2011, concernente la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, conteneva al suo interno le prime disposizioni in merito al nulla osta pluriennale, sancito dall'art. 38-*bis* del d.P.R. n. 394/1999 e successive modificazioni. Infatti, il decreto in parola, oltre a contenere la consueta programmazione dei flussi per lavoro stagionale, incentivava al contempo i datori di lavoro a far ricorso a questa particolare procedura.

È il caso di ricordare che il nulla osta pluriennale può essere richiesto, fino a un massimo di tre annualità, dal datore di lavoro nel caso in cui il lavoratore straniero sia venuto a lavorare in Italia per almeno due anni consecutivi svolgendo lavori ripetitivi, requisito, questo, fondamentale perché il datore possa avvalersi di questa particolare procedura.

Fatta questa doverosa precisazione ed entrando nel merito della disposizione normativa, ci si accorge che l'intento del legislatore è rivolto soprattutto a semplificare l'iter burocratico.

Nonostante negli ultimi tempi il Ministero dell'interno e il Ministero del welfare abbiano messo a punto modalità finalizzate a semplificare la procedura allo scopo di ridurre i tempi di attesa per il rilascio del nulla osta da parte dello sportello unico per l'immigrazione, è altrettanto vero che nell'ambito dei settori stagionali, quali l'agricoltura e il settore alberghiero, i datori di lavoro sovente si trovano ad assumere il lavoratore straniero stagionale quando ormai il carattere stagionale dell'attività lavorativa è ormai concluso. Sicché il ricorso da parte del datore di lavoro al nulla osta pluriennale può sottendere particolari vantaggi.

In sostanza, con il ricorso a questa particolare procedura, trae beneficio non solo il datore di lavoro, in quanto è facilitato nel richiedere nuovamente l'ingresso dello stesso lavoratore, ma anche il lavoratore straniero, in quanto deve solo recarsi presso la Rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel suo Paese per farsi rilasciare il visto di ingresso senza attendere con ansia se riuscirà ad ottenere la famosa quota nell'ambito del decreto flussi per lavoro stagionale.

Acclarato che con l'introduzione del nulla osta pluriennale il legislatore ha puntato soprattutto a semplificare l'iter burocratico, i due Ministeri che si occupano attivamente della tematica dell'immigrazione, ciascuno per la propria competenza, in data 30 dicembre 2011 hanno congiuntamente emanato la circ. n. 9508, la quale rende note le modalità e la modulistica che il datore di lavoro deve necessariamente utilizzare per confermare anche per l'anno 2012, sempreché interessato, l'assunzione dello stesso lavoratore impiegato nell'anno precedente, mediante il canale dei flussi per lavoro stagionale.

Prima di trattare gli aspetti salienti previsti dalla prassi amministrativa è doveroso ricordare che il nulla osta pluriennale non concerne tutti i settori produttivi ma solo quei settori produttivi caratterizzati dalla stagionalità. È il caso di ricordare che per classificare un'attività lavorativa come stagionale è necessario che la stessa non si svolga in modo continuativo ma si concentri in determinati periodi dell'anno. I settori produttivi dove maggiormente prevale la stagionalità sono il settore agricolo e quello alberghiero. Anche in questi casi sarebbe opportuno che i funzionari della direzione territoriale del lavoro, impegnati a rilasciare il prescritto parere finalizzato al rilascio del nulla osta al lavoro nell'ambito dello sportello unico per l'immigrazione, valutino con molta attenzione, prima di procedere con l'emanazione del predetto parere, che l'attività lavorativa a cui sarà chiamato a svolgere il lavoratore straniero abbia carattere di stagionalità e non sia invece un'attività che si svolga tutto l'anno. Insomma è molto facile che il datore di lavoro pur di avere

manovalanza, vista la penuria in Italia di lavoratori disposti a svolgere certi lavori di basso profilo, possa far passare la sua richiesta come richiesta per lavoratore stagionale.

Per quanto concerne l'art. 38-*bis* del regolamento di attuazione esso si rivolge al datore di lavoro che intenda occupare lo stesso lavoratore ogni anno, per svolgere lo stesso lavoro e per la stessa durata temporale. La caratteristica fondamentale di questa particolare procedura è che il datore di lavoro ha così la possibilità di richiedere un unico nulla osta che ha una validità di tre anni. Dopo il primo anno lo straniero sarà tenuto a presentare lo stesso nulla osta per richiedere il visto di ingresso. Dunque, in una prima fase, il datore di lavoro deve specificare nella istanza che la richiesta è finalizzata ad ottenere un nulla osta pluriennale, avendo cura di indicare la durata temporale annuale del contratto che dovrà essere pari a quella fruita dal lavoratore nei due anni precedenti, così come previsto dall'art. 5, comma 3-*ter* del TU immigrazione.

Nella fase successiva, lo sportello unico per l'immigrazione dovrà acquisire i pareri della questura e della direzione territoriale del lavoro. Al termine delle verifiche se l'esito sarà positivo lo sportello unico rilascerà il nulla osta pluriennale e lo invierà presso la rappresentanza diplomatica italiana o del consolato italiano nel paese del lavoratore straniero. Al momento del ritiro del nulla osta, il datore di lavoro firmerà il contratto di soggiorno ed il lavoratore straniero, ottenuto il visto, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si recherà presso lo sportello a provvedervi.

Il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno dovranno essere richiesti ogni anno; non sarà invece più necessario richiedere il nulla osta da parte dell'imprenditore, il quale dovrà, come vedremo più avanti, confermare nel secondo e nel terzo anno la propria volontà all'assunzione del medesimo lavoratore.

Tornando nuovamente alle modalità indicate dalla prassi amministrativa delineate dalla circolare congiunta, essa indica che il datore di lavoro dovrà semplicemente compilare un modulo per confermare l'instaurazione del rapporto di lavoro del lavoratore extracomunitario che ha già lavorato negli anni precedenti alle sue dipendenze ed inviarlo per via telematica, a prescindere dalla pubblicazione del d.P.C.M. Basterà utilizzare un apposito modello, denominato CSP, dal 4 gennaio disponibile sul portale del ministero dell'interno.

Una volta compilato il modulo in tutte le sue parti, arriverà telematicamente al Ministero degli esteri ai fini del rilascio del visto di ingresso. Precisamente il lavoratore si recherà presso la rappresentanza diplomatica italiana presente nel suo paese per richiedere il visto di ingresso. La richiesta del lavoratore potrà essere evasa dalla rappresentanza diplomatica solo quando sul sito del Ministero dell'interno comparirà la dicitura "nulla osta inviato all'autorità consolare".

La circolare in parola consiglia, per agevolare i tempi, che il lavoratore straniero si rechi al consolato con la copia del nulla osta pluriennale, rilasciato nell'anno 2011 dallo sportello unico per l'immigrazione. Ottenuto il visto di ingresso ed entrato nel territorio italiano, dovrà presentarsi presso lo sportello per sottoscrivere il contratto di soggiorno. L'iter, come di consueto, si concluderà con la richiesta del permesso di soggiorno da parte del lavoratore alla questura, inoltrando il mod. 209, tramite gli uffici postali.

Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione Pubblica di appartenenza.